



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 148 DEL 19 APRILE 2016

1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 18 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.18 a carico di:

LIRANGI FRANCO nato a Luzzi il 2.9.1960, **D'ANDREA PINO** nato a Luzzi il 28.10.1969 e **A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965**, **MATRICOLA NR. 610530**; per rispondere: **IL PRIMO**, all'epoca dei fatti presidente della società **ASD LUZZESE CALCIO 1965**, per la *violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione all'art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il D'ANDREA PINO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 - che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi - inviava al Comitato Regionale della Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece "apocrifa" in quanto sconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l'iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016.* **IL SECONDO**, all'epoca dei fatti consigliere della società **ASD LUZZESE CALCIO 1965**, per la *violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione all'art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il LIRANGI FRANCO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 - che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi - inviava al Comitato Regionale Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece "apocrifa" in quanto sconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l'iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016.* **LA TERZA** per la *responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 4 C.G.S., in relazione alle condotte poste in essere dagli incolpati e agli stessi contestate nell'interesse della medesima società.*

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

considerato che la Procura Federale è assente, rinvia il Procedimento Disciplinare nr.18 alla seduta del 23 Maggio 2016, ore 15.30.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi